

ORDINANZA SINDACALE

N. 430 DEL 23/12/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, IN FORMA AMBULANTE E NON, A FAR DATA DAL GIORNO 28/12/2025 E FINO A TUTTO IL GIORNO 01/01/2026, DI ALCUNE CATEGORIE DI FUOCHI D'ARTIFICIO.

LA SINDACA

PREMESSO che:

- nelle notti di Capodanno, nonché nelle giornate precedenti e seguenti, si potrebbero verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete pubblica oltreché il danneggiamento a beni mobili e immobili mediante la deflagrazione di specifiche categorie di petardi e simili artifici esplosivi;
- i rischi e pericoli indicati sussistono, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita che si limitano a produrre un effetto luminoso senza detonazione, laddove utilizzati in luoghi affollati;
- l'uso di tale materiale esplosivo può generare il concreto ed effettivo pericolo di lesioni a carico di coloro che li adoperano e dei cittadini in transito nei luoghi ove si verifica l'utilizzo degli stessi;
- la vendita illegale nonché l'utilizzo dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica della cittadinanza oltreché per la salute degli animali domestici e della fauna selvatica, in quanto il frastuono delle esplosioni, oltre a cagionare un'evidente reazione di spavento, può comportare una perdita di orientamento per gli animali, con conseguenze prevedibili tra cui il rischio di provocare sinistri dovuti all'invasione della sede stradale; al riguardo si evidenzia che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio in particolare, secondo il dettato della norma, *“è attribuita ai Comuni (omissis) la funzione, (omissis) di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.”*; stesse competenze e richiami si rinvencono *ratione materiae* nella legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 ad oggetto *“Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)”*;



- dall'uso improprio di detti artifici potrebbero derivare ingenti danni ai beni mobili e immobili ed il rischio di incendi connessi al contatto con le sostanze esplodenti, con particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o ai contenitori per i rifiuti solidi urbani;
- i pericoli illustrati sono in grado di indurre limitazioni alle libertà fondamentali degli individui poiché il timore di subire pregiudizi alla propria integrità condiziona le scelte in termini di mobilità, spostamenti e altre attività di socializzazione;
- è intenzione di questa Amministrazione focalizzare l'attenzione su un aspetto specifico dell'insicurezza cittadina che condizionano i comportamenti dei residenti in ordine alla fruizione degli spazi pubblici. L'azione di contrasto deve essere condotta attraverso idonee e dirette politiche di sicurezza e di prevenzione, tali da garantire la tutela e l'incolumità di tutti i cittadini residenti sul territorio di Andria;

RILEVATO che:

- l'utilizzo improprio di petardi e botti genera inevitabilmente una serie di conseguenze rischiose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all'integrità fisica delle persone, degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico a beni pubblici e privati;
- tra le categorie più esposte a rischi in relazione all'incontrollato impiego di prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela, soprattutto di tipo preventivo;
- l'utilizzo dei fuochi d'artificio, fumogeni e altri prodotti affini, è causa non solo di pericolo per la vita delle persone, inevitabilmente esposte a panico e stress anche acustico, ma determina altresì forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10 in grado di veicolare, come da evidenze scientifiche, virus e batteri;
- ulteriori e ingenti danni economici possono determinarsi a carico di beni pubblici e privati in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.);
- negli anni passati a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, causati dall'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante, crepitante e sibilante (botti, petardi, razzi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti - spesso anche di natura contraffatta - ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che



comunque non possiedono i richiesti requisiti personali, specialistici e professionali per l'utilizzo previsti dalla normativa di settore;

- è, altresì, noto che l'impiego dei prodotti attenzionati non è più limitato esclusivamente alle notti di Natale e Capodanno ma interessa l'intero periodo delle festività natalizie;
- per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti muniti di licenza secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura, arte e tradizione che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;
- in precedenza, con l'emanazione di una specifica ordinanza di fine anno, limitativa della vendita di alcuni tipi di fuochi d'artificio per un breve tempo predeterminato, la cittadinanza ha manifestato un positivo accoglimento del predetto provvedimento;
- altresì, le festività natalizie costituiscono da sempre un evento particolarmente sentito da tutta la popolazione, quale grande occasione di festa collettiva, caratterizzata dal desiderio di assoluto e sfrenato divertimento, come evidenziato dall'atto di indirizzo operativo del Ministero dell'Interno, del 19 dicembre 2025, prot. 73640/2025, trasmesso dalla Prefettura di Barletta Andria Trani e intitolato "*Festività natalizie e di fine anno. Misure di sicurezza*";
- la Questura Barletta Andria Trani, con nota protocollo n. 132452 del 23 dicembre 2025, intitolata "*Festività natalizie 2025/2026, Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia*", ha inteso esercitare ogni azione di controllo e intervento per la tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali illecitamente prodotti, importati, commercializzati o comunque detenuti;
- occorre, dunque, adottare senza indugio un provvedimento contingibile e urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, nonché per ragioni di tutela sanitaria;
- è necessario, inoltre, regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal 28 dicembre 2025 e fino a tutto il 1° gennaio 2026, al fine di salvaguardare il bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'articolo 1 del T.U.L.P.S. nonché la proprietà privata e pubblica tutelata dall'art.42 della Costituzione, anche sulla scorta delle limitazioni all'iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art.41 Cost.);
- è necessario vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico e l'utilizzo di prodotti pirotecnici, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante, crepitante e fischiante (c.d. botti, petardi e razzi) e ai razzi, benché "*di libera vendita*" ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO:

- l'articolo 6, comma 2, della Direttiva 2007/23/CE, che attribuisce alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di tutela dell'incolumità delle persone e, in particolare, la possibilità di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;
- la classificazione degli artifici in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto). Alla ridetta classificazione provvede lo stesso fabbricante o importatore. Tra queste sono comprese le categorie:
 - F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
 - F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- l'articolo 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;
- l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti ... omissis ...”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2011;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 16 agosto 2016 modificativo degli articoli 1 e 3 del capitolo IV dell'Allegato B al R.D. 6 maggio 1940, n.635;
- il Decreto Legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici” che ha stabilito parametri restrittivi per gli articoli pirotecnici, i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore e a limiti alle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'ordine e della sicurezza pubblica;



- in particolare, l'art. 5 comma 7 del predetto D.Lgs. 123/2015 che stabilisce “*I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati*”;
- gli articoli 17 comma 2 del TULPS e 650 del vigente Codice penale;

RICHIAMATA:

- la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 di “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica*”;
- la Legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città*” che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l'art. 3, Legge n. 159 del 2023 rubricato “*Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città*”, in tema di contrasto alla criminalità minorile appare opportuno prevedere misure atte a rafforzare le misure di prevenzione e attuare idonei strumenti al fine di contrastare eventuali fenomeni di disordini e violenze
- la Direttiva del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77) BIS del 10/05/2019 ad oggetto “*D.lgs 29 luglio 2015, n.123 (...). Limitazioni alla vendita – Direttive*”;
- La nota della Questura Barletta Andria Trani protocollo n. 132452 del 23 dicembre 2025 intitolata “*Festività natalizie 2025/2026, Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia*”

RICHIAMATI

- Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 31.07.2019;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 11.12.2025, intitolata “*Le radici del natale 2025 – IV Edizione*”. *Eventi natalizi 2025*”

CONSIDERATO CHE:

- la repressione dei comportamenti enunciati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa attuale;



- l'ordinanza *de qua* presenta degli elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali e dalla attuale disciplina sul commercio che legittimano, quindi, il requisito della contingibilità,

richiamato tutto quanto in premessa,

ORDINA

- **il divieto di utilizzo**, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre 2025 ed il 1° gennaio 2026 a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
- **il divieto di utilizzo** di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
- **il divieto di cessione** di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo "*petardo*" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo "*razzo*" limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nulla osta del Questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza;
- **il divieto di cessione** a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18, relativamente ai fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
- **il divieto** per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l'uso di dette aree per l'utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza;
- **il divieto di impiego**, nei luoghi pubblici e privati, a partire dal 28 dicembre 2025 e fino a tutto il 1° gennaio 2026, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.



Salvo che il fatto non costituisca reato o specifica ipotesi di illecito, le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

Qualora la condotta integri fattispecie di reato (con particolare riferimento agli artt. 650, 678 o 703 del Codice Penale e agli artt. 17 e 57 del T.U.L.P.S.), gli organi di vigilanza procederanno all'inoltro della notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria.

Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d'artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.

Le violazioni alla presente ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni.

RACCOMANDA

Ex Decreto del Ministero dell'Interno del 04.06.2014, che ha modificato l'articolo 6 del D.M. 9 agosto 2011, a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di P.S. e presso aree pubbliche (ambulanti autorizzati) di consentire:

- la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifici da divertimento, nonché, fermo restando il predetto quantitativo massimo la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
 - articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
 - articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;
 - articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
 - artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
 - petardi
 - petardi flash
 - doppio petardo
 - petardo saltellante
 - loro batterie e combinazioni
 - artifici del tipo:
 - Sbruffo
 - mini razzetto
 - razzo
 - candela romana
 - tubi di lancio (tubi monogetto)
 - loro batterie e combinazioni;
 - articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
 - fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;

- bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
- bengala a bastoncino;
- carrettila: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150;
- combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
- sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
- fontane: con NEC non superiore a g 250;
- dispositivi lancia coriandoli;
- dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;

Agli esercenti la responsabilità genitoriale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.

TRASMETTE

la presente ordinanza – ai fini dell'osservanza - a tutte le forze di Polizia, nonché agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a cui spetta l'accertamento e la contestazione, che potranno, ove necessario per la completezza degli accertamenti, effettuare riprese fotografiche e filmati, anche mediante apparecchiature speciali atte all'utilizzo notturno, nonché utilizzare eventuali riprese - da chiunque altro effettuate - che consentano l'accertamento delle violazioni.

Quanto sopra nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dei Reg.ti UE n.2016/679 e n.2016/680.

DÀ ATTO

- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio *on line* del comune di Andria con efficacia notiziale;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo *on line* del Comune di Andria.

LA SINDACA

Giovanna Bruno / InfoCert S.p.A.